

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

114° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 27
AYALA, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	4
BOCO (<i>Verdi-l'Ulivo</i>).	6

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

BOCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 17 marzo 1984, a Rosignano Marittimo (Livorno), il signor Franco Cavazza veniva arrestato con l'accusa di sequestro di persona, aggravato dalla morte del sequestrato; il processo di primo grado si è svolto a Mantova in corte di assise in data 8 aprile 1986, la sentenza è stata di assoluzione per insufficienza di prove in quanto l'incerto riconoscimento fatto dalla moglie del sequestrato, Bruno Adami, non è stato ritenuto sufficiente come prova probatoria;

che il processo di secondo grado si è svolto in corte d'assise d'appello a Brescia il 31 marzo 1987, con le stesse prove che avevano determinato l'esito del processo di primo grado, ma questa volta la sentenza è stata di condanna con la pena detentiva all'ergastolo;

che uno degli indizi che ha inciso sull'esito della sentenza del processo di secondo grado è stato il ritrovamento all'interno della villa del signor Adami di un foglio di carta per uso alimentare, recante la scritta «San Romano di Garfagnana»; il signor Franco Cavazza nel mese di gennaio 1984 si trovava per motivi di lavoro a Lugnano, località in provincia di Pisa, che dista almeno cento chilometri da San Romano di Garfagnana, ma nella sentenza si afferma che i due paesi sono limitrofi; un altro indizio che è stato ritenuto inconcludente riguarda l'esito della perizia tricolore su due capelli rinvenuti nel passamontagna perso da uno dei banditi, ma è stato escluso che potesse stabilirsi con certezza se essi appartenessero o meno a Franco Cavazza;

che il signor Franco Cavazza il 18 novembre 1996 ha fatto richiesta di revisione della sentenza di condanna, fondata su una consulenza ematologica fatta espletare dal pubblico ministero in altro procedimento, che escludeva l'appartenenza al signor Cavazza di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna, e sulle nuove dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dal collaboratore di giustizia Giuseppe Lazzari, il quale indicava altre persone come autori del delitto;

che la corte di appello di Brescia, con ordinanza emessa dalla prima sezione il 28 novembre 1996, ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione, ritenendola manifestamente infondata e non sorretta da alcun elemento qualificabile «nuova prova», anche se l'esame del DNA aveva

escluso la compatibilità di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna con i capelli del signor Cavazza;

che la Corte di cassazione con sentenza n. 1976 in data 22 aprile 1997 ha annullato il suddetto provvedimento con rinvio alla quinta sezione della medesima corte territoriale «per nuovo esame», rilevando che «la consulenza ematologica sul DNA, pur riferita alle medesime formazioni pilifere, si qualifica come prova nuova rispetto al già esperito accertamento tricologico»;

che la corte d'appello di Brescia, con ordinanza del 4 luglio 1997, ha reiterato la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza di revisione proposta dal signor Cavazza, sull'assunto che «l'incompatibilità, solo per una delle formazioni pilifere ritrovate nel passamontagna, con il DNA del signor Cavazza non consente ragionevolmente di formulare una prognosi assolutoria a fronte dell'efficacia piena e risolutiva della ricognizione di persona effettuata dalla moglie della vittima; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lazzari, uno dei carcerieri, circa l'estraneità del Cavazza al sequestro Adami, già riconosciute inidonee *ex se* a giustificare una precedente domanda di revisione, siccome *de relato* e non riscontrabili per il sopravvenuto decesso della fonte primaria – il Bernasconi, capo della batteria dei carcerieri –, non potrebbero comunque ribaltare il costruito accusatorio, attesi i limiti della consulenza ematologica»;

che il signor Cavazza il 24 luglio 1997 ha ripresentato un nuovo ricorso in Cassazione, che, in un primo momento, è stato assegnato sempre alla sezione quinta, ma successivamente è passato alla prima; il procuratore generale ha espresso parere favorevole, sostenendo che i giudici della corte d'appello di Brescia avevano dato «rilievo centrale ad una sorta di "*probatio diabolica*", cioè alla concreta impossibilità di provare sia la non appartenenza al Cavazza delle altre tre formazioni pilifere – di cui una (l'altro capello) non è più utilizzabile e le altre due (le ciglia) non lo erano fin dall'origine – sia l'uso da parte di un'unica persona del passamontagna»; il procuratore prosegue: «tale argomento la cui estraneità ai limiti del giudizio di ammissibilità è evidente e la cui capziosità non può essere sottaciuta assume nell'economia dell'ordinanza valore decisivo»; ma inaspettatamente con sentenza del 6 marzo 1998, n. 1369, la prima sezione della Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando l'ordinanza della corte d'appello di Brescia e contraddicendo palesemente con tutto quanto dichiarato e sostenuto dalla quinta sezione della medesima Corte di cassazione sugli stessi fatti;

che il difensore del signor Cavazza in data 12 giugno 1998 ha ripresentato ricorso alla corte d'appello di Brescia in quanto dopo approfondite ricerche presso la corte d'appello di Venezia ha ritrovato, in un altro procedimento penale (n. 1/95 RG tribunale di Venezia), a carico di altre persone e per il medesimo reato (sequestro ed omicidio ai danni di Bruno Adami), un rapporto giudiziario redatto dal tenente colonnello dei ROS Francesco Zito, in data 7 giugno 1993, contenente inequivocabili elementi

gravi, precisi e concordanti e sulla innocenza del condannato Franco Cavazza;

che nel documento dei ROS sopra menzionato sono riportate le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Aldo Mastini che potrebbero rappresentare un'ulteriore prova per scagionare il signor Franco Cavazza, il collaboratore Mastini, tra l'altro, ha dimostrato di conoscere chiaramente fatti, persone e circostanze dell'accaduto,

si chiede di sapere quale sia il giudizio del Ministro in indirizzo sulla vicenda, alla luce delle contraddittorie sentenze espresse da due diverse sezioni della Corte di cassazione.

(3-02090)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'interrogante chiede quale sia il giudizio del Ministro di grazia e giustizia in merito alla vicenda di Franco Cavazza, condannato all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte dell'ostaggio, alla luce delle sentenze della Corte di cassazione, definite contraddittorie, emesse in data 22 aprile 1997 e 6 marzo 1998, con la prima delle quali il giudice di legittimità aveva annullato l'ordinanza della corte d'appello di Brescia in data 28 novembre 1996, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di condanna presentata dal Cavazza il 18 novembre 1996, mentre con la seconda aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza in data 4 luglio 1997, con la quale altra sezione della stessa corte d'appello, in qualità di giudice di rinvio, aveva reiterato la declaratoria d'inammissibilità della richiesta di revisione in questione.

Al riguardo, si osserva che dalla lettura della prima sentenza si evince che la Corte di cassazione ha annullato la prima ordinanza poiché ha ritenuto, accogliendo uno dei motivi dedotti nell'atto d'impugnazione, che i giudici di merito avessero errato nel qualificare la principale prova dedotta dal ricorrente a sostegno della richiesta di revisione (consulenza ematologica, fatta espletare dal pubblico ministero in altro procedimento che escludeva l'appartenenza al Cavazza di uno dei due capelli rinvenuti nel passamontagna appartenuto ai sequestratori) non come «prova nuova». A parere del giudice di legittimità, la prova aveva i requisiti previsti dall'articolo 630, lettera c), del codice di procedura penale ed era quindi ammissibile. Dalla sentenza emerge poi che la Corte aveva ritenuto illogica la motivazione con la quale i giudici di merito avevano affermato che gli elementi in base ai quali era stata richiesta la revisione, se accertati, non sarebbero stati idonei a ribaltare il costruito accusatorio.

Con la sentenza in data 4 luglio 1997, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Cavazza avverso la seconda ordinanza d'inammissibilità della richiesta di revisione del processo, poiché, dichiarate infondate alcune eccezioni di nullità, ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse, come testualmente si legge: «con motivazione diffusa e analitica illustrato le ragioni in fatto per le quali la portata asseritamente risolutiva della nuova indagine ematologica dovesse essere ridimensionata». Si legge an-

cora testualmente nella sentenza che: «il percorso argomentativo della decisione impugnata, la quale dà formalmente atto di essere vincolata alle statuizioni della precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione, e ne recepisce gli effettivi contenuti, si snoda attraverso una serie di passaggi motivazionali, connotati da coerenza logica quanto alla valutazione di marginalità e sostanziale neutralità del dato probatorio, nonché rispettosi dei limiti del giudizio di ragionevole previsione proprio della richiesta di revisione».

A sostegno della richiesta di revisione il Cavazza aveva anche richiamato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Lazzari, uno dei sequestratori, che aveva escluso la sua partecipazione al sequestro. Con riferimento a tale prova la Suprema corte ha ritenuto corretta la motivazione con la quale i giudici di merito avevano ritenute le dichiarazioni del Lazzari (già riconosciute peraltro anche in sede di legittimità inidonee *ex se* a giustificare una precedente domanda di revisione), tardive, non spontanee e siccome *de relato*, non riscontrabili per il sopravvenuto decesso della fonte primaria, tale Bernasconi, capo della batteria dei carcerieri, il quale, pur divenuto collaboratore di giustizia, aveva sempre sostenuto di nulla sapere sugli esecutori materiali del sequestro.

Dalle considerazioni svolte emerge che nel caso in esame la diversità delle decisioni deve essere considerata, non contraddittoria come assume l'interrogante, ma normale estrinsecazione dei poteri giurisdizionali riconosciuti dall'ordinamento al giudice della legittimità, in relazione alla peculiarità del vizio dedotto come principale motivo d'impugnazione. Infatti, il ricorrente aveva censurato le ordinanze d'inammissibilità dei giudici di merito, deducendo tra l'altro, come si è evidenziato, che i provvedimenti impugnati dovevano essere annullati per manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 606, lettera *a*) del codice di procedura penale. Occorre tenere presente che esula dai poteri della Corte di cassazione, nel valutare la sussistenza di tale vizio, procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. I giudici di legittimità devono limitarsi ad accertare se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto, sul piano logico argomentativo delle ragioni della decisione che ha assunto. In questa ottica appare fisiologico al nostro sistema processuale la possibilità che il giudice di legittimità possa annullare un provvedimento del giudice di merito ritenendo illogica la motivazione e possa poi confermare il provvedimento del giudice del rinvio che abbia ribadito la precedente decisione, poiché ritiene il secondo provvedimento correttamente motivato e quindi infondato il ricorso sotto questo profilo.

Al di là delle considerazioni svolte, il Ministro di grazia e giustizia non ritiene di potere esprimere valutazioni nel merito della vicenda in esame. Come principio generale il Ministro di grazia e giustizia, per il ruolo istituzionale che ricopre, deve astenersi dal commentare le sentenze dei giudici nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario. Peraltro la vicenda non è ancora definitivamente conclusa. Infatti in data 13 marzo 1998 il Cavazza, come ricorda anche l'interrogante, ha

presentato una nuova richiesta di revisione. La Corte d'appello di Brescia con ordinanza in data 2 luglio 1998 ha nuovamente dichiarato inammissibile la richiesta. Anche questa ordinanza è stata impugnata con ricorso in Cassazione. Con nota in data 9 febbraio ultimo scorso la Corte di cassazione ha rappresentato che il procuratore generale, al quale gli atti erano stati inviati per la requisitoria, aveva richiesto la trasmissione del ricorso alle sezioni unite, richiesta non accolta. Con la stessa nota è stato precisato che quanto prima verrà fissata l'udienza in camera di consiglio per la decisione. Ogni valutazione ulteriore potrebbe costituire, in questo momento, un'indebita ingerenza nell'espletamento dell'attività giudiziaria.

BOCO. Signor Presidente, ringrazio il Governo, e in particolar modo il Sottosegretario, per la risposta fornita. Approfitterò del tempo a mia disposizione non per chiedere al Governo di esprimere un giudizio sulla vicenda, bensì per ricordare un fatto. È la seconda volta che in pochi mesi entro in questa Commissione. Nella precedente occasione ascoltai il ministro Flick rispondere ad una interrogazione che faceva riferimento ad una donna dimenticata in un carcere, poi suicidatasi.

Oggi, chiedo informazioni su un caso intricato, sul cui merito si potrebbe discutere, senza volere esprimere una valutazione soggettiva, che presenta delle similitudini con quello che ho prima ricordato, in quanto non sono coinvolte persone note, né si tratta di fatti straordinariamente importanti per la pubblica opinione.

Agli inizi degli anni Ottanta, ci fu un'ondata di sequestri, tra cui quello dell'imprenditore Adami, il quale poi perse la vita. Per questo reato fu arrestato un giovane, il signor Franco Cavazza, figlio di giostrai, che dal 1984 sconta la pena a cui è stato condannato. Non intendo certo entrare nel merito della questione, perché non è compito mio fornire una risposta, ma vorrei esprimere un mia opinione su una vicenda molto complessa, il cui iter spero trovi un giusto compimento.

Uno degli indizi a carico del signor Cavazza era fornito dall'esito della perizia tricológica su due capelli rinvenuti nel passamontagna perso da uno dei sequestratori. Successivamente, però, il pubblico ministero, in altro procedimento, fece espletare una consulenza ematologica, che escluse l'appartenenza al Cavazza di uno dei due capelli. Vorrei precisare che si parla di un solo capello perché uno non è più utilizzabile. Eppure, questo ragazzo ha continuato a crescere e a scontare la sua pena dentro il carcere.

Non intendo contestare ciò che la magistratura ha fatto, ma penso sia opportuno tenere conto che adesso, grazie all'evoluzione scientifica di questi anni, siamo in possesso di analisi più certe, che dimostrano che quei capelli non sono del signor Cavazza. Spero che gli organi competenti dimostrino che esistono le possibilità per riesaminare il caso, se non altro perché effettivamente ci sono dei dubbi, che non nascono da convinzioni soggettive, ma da una prova certa come l'analisi scientifica, che ha ben altro valore.

Penso che il sistema giudiziario di questo paese debba dare una risposta ad una persona che sta scontando un ergastolo, dal momento che, come risulta dagli atti e da quanto ha detto il Sottosegretario, effettivamente esistono molti elementi dubbi. Ripeto, non si tratta di stabilire l'innocenza o la colpevolezza di questa persona, perché è un compito della magistratura. Chi è colpevole deve scontare la colpa, ma questa deve essere dimostrata. Pertanto, ritengo che occorra valutare se sia possibile procedere ad una revisione del processo.

Ringrazio il Sottosegretario per la sua puntuale risposta. Ho commentato questa vicenda per discutere con i colleghi e con il rappresentante del Governo di tutti quei casi che si verificano quotidianamente, che sono le metafore del nostro convivere con la giustizia.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così concluso.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIANCARLO STAFFA

